

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "Crea Lab APS"

L'anno 2022, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 20.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Crea Lab APS", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statuto sociale per l'adeguamento al D.Lgs.117/2017 e conseguente iscrizione al RUNTS

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Stefania Berardi, la quale, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario il sig. Vincenzo Ardità, il quale accetta.

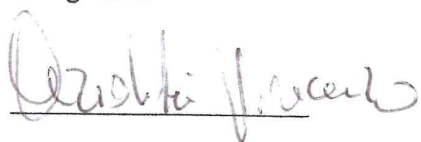
Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa ("Codice del Terzo Settore" D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) e illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sull'articolo n.6, punto 3), fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 21.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO CREA LAB APS

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 1. E' costituita un'associazione di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 460/97, della Legge 383/2000 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominata “Crea Lab APS”, di seguito “Associazione”. L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione dell'Associazione al RUNT. 2. L'Associazione ha sede in Santa Maria Imbaro (CH), Via Piane n. 42. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali. 2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, con riferimento alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), d), i), l) e quindi l'esercizio e la realizzazione di: a) attività di promozione sociale, attività culturali, ludico ricreative ed educative di interesse sociale, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi in età scolare e prescolare; b) laboratori ludico ricreativi di vario genere per bambini, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, laboratori artistici, musicali, teatrali, di scrittura e lettura, di lingue, creativi, manuali, di cucina e olistici; c) attività nell'area della formazione extrascolastica e del doposcuola in genere, organizzazione di campi scuola, realizzazione di eventi artistici e culturali. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o dei soci dell'organizzazione nazionale di appartenenza. 3. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via del tutto complementare, secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative anche di carattere commerciale che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività dell'associazione. Eventuali utili derivanti da attività commerciali saranno in ogni caso interamente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. 4. L'Associazione potrà collaborare con le diverse figure professionali relative all'ambito di attività, costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. 5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi ai principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di pari opportunità e di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti attraverso la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche associative; può avvalersi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Art. 3 – DURATA La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto previsto nel successivo articolo 13 e dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo. 2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. I Libri sociali dell'Associazione posso essere visionati, presso la sede sociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'Associazione; 3. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta, anche con mezzi elettronici, al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti, quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione e per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. 4. Le attività

svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Art. 5 – ORGANI SOCIALI Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione, questi ultimi laddove previsti dalla legge.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante convocazione individuale (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o consegna brevi manu) o collettiva, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia per la prima sia per la seconda convocazione. 3. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di due associati. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato dai genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale. 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è Presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nomina il segretario. 6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del Codice Civile; quella straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto. 7. Di ogni assemblea il segretario dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente del segretario stesso. 8. L'Assemblea deve riunirsi, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale. 9. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, approva il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo; delibera sull'elezione e sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla responsabilità dei componenti degli stessi e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti, nonché su tutte le materie ad essa riservate ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. 10. L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono anche l'ordine del giorno. 11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 7 – PRESIDENTE 1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario/tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario/tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed ai servizi di tesoreria della Associazione. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al Presidente. 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, predispone bilancio o rendiconto, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017

Art. 9 – ORGANO DI CONTROLLO L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato al ricorrere delle previsioni e con le indicazioni contenute nell'art. 30 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art. 31, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 10 - ORGANO DI REVISIONE Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. 4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 5. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 12 – PATRIMONIO SOCIALE DELL'ENTE E RISORSE ECONOMICHE Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata, comunque denominata, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Contributi degli aderenti e dei privati;
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali;
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 8) sponsorizzazioni.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nel successivo esercizio finanziario.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUN di cui all'articolo 45, comma 1 del "Codice del Terzo settore", qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORI E NORME FINALI Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del “Codice del Terzo settore”.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: **CHIETI** Foglio N. / di tot. N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO DATA FINE PROROGA
B R R S F N 8 4 M 6 0 E 4 3 5 Q 2 9 0 9 2 0 2 2

TIPOLOGIA DELL'ATTO

REGISTRAZIONE VERBALE MODIFICA STATUTO CREA LAB APS

ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris ☐ SI

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1 9 0 0 4 1 0 2 0 6 9 5 **CREA LAB APS**

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

66030 SANTA MARIA IMBARO

PROVINCIA VIA O PIAZZA
C H VIA PIANE

N. CIVICO
42

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA VIA O PIAZZA

N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA VIA O PIAZZA

N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA VIA O PIAZZA

N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA VIA O PIAZZA

N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA VIA O PIAZZA

N. CIVICO

 **PATENTE DI GUIDA** **REPUBBLICA ITALIANA**

1. MIANI
2. GIUDITTA
3. 25/04/78 PESCARA (PE)
4a. **15/01/2018** 4c. MIT-UCO
4b. **25/04/2028**
5. U18B47166J
7. 

9. AM B

Questo documento è valido solo in Italia. Per la validazione in altri paesi, consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo documento è valido solo in Italia. Per la validazione in altri paesi, consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

	9.	10.	11.	12.
AM	19/01/13	25/04/28		
A1				
A2				
A				
B1				
B	19/01/98	25/04/28		
C1				
C				
D1				
D				
BE				
C1E				
CE				
D1E				
DE				

AL 2014
TS
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **MNIGTT78D65G482M** Sesso **F**

Cognome **MIANI**

Nome **GIUDITTA**

Data di scadenza **18/06/2020**

Luogo di nascita **PESCARA**

Provincia **PE**

Data di nascita **25/04/1978**

Dati sanitari regionali

REGIONE ABRUZZO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

MIANI

7 Nome

GIUDITTA

2 Data di nascita

25/04/1978

5 Numero identificazione personale

MNIGTT78D65G482M SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380001300042704900

9 Scadenza

18/06/2020